



# Il Ministro dell'Interno

VISTO l'art. 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

VISTO l'art. 1, comma 3, della legge 10 agosto 2000, n. 246 che prevede l'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi Costituzionali;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 11 della Legge 29 Luglio 2003, n. 229;

VISTA la tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252;

SENTITA la Segreteria Generale della Corte Costituzionale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito della consultazione, conclusasi il 17 dicembre 2014, per la ripartizione territoriale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

DECRETA

Articolo 1

1. Al fine di dare attuazione all'art. 1, comma 3, della legge 10 agosto 2000, n. 246, è istituito il Presidio antincendio presso la Corte Costituzionale;
2. Il presidio di cui al comma 1, composto da quattro unità appartenenti ai ruoli del personale operativo non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, svolge i compiti e le funzioni assegnati dalla normativa vigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito della Corte Costituzionale, nel rispetto delle prerogative costituzionali dell'Organo stesso;
3. Il personale assegnato al Presidio per un biennio prorogabile una sola volta osserva, in materia degli orari di lavoro e di obblighi di servizio, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione della Corte Costituzionale, nel rispetto del D.P.R. 7 maggio 2008.

Roma,

8 FEB. 2015

IL MINISTRO

(Alfano)